



SEGRETERIA DI STATO  
ISTRUZIONE E CULTURA

## Relazione al progetto di legge

### **MODIFICHE ALLA LEGGE 3 MAGGIO 2007 N. 57 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI STUDIO PER L’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE ED EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO”**

La Legge 3 maggio 2007 n.57 (Disposizioni in materia di titoli di studio per l’accesso all’insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore e all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica nelle scuole di ogni ordine e grado), individua nel diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario il titolo di accesso all’insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore e per l’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado (articolo 1).

Tale scelta era stata dettata dalla volontà da una parte di uniformarsi alla legislazione italiana che prevedeva a quel tempo, per l’accesso all’insegnamento, le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), e dall’altra confermare la decisione di non attivare più corsi di specializzazione in in territorio (Decreto 16 dicembre 2002 n. 108, all’articolo 2).

Ora si rende necessaria una modifica della strategia in quanto nel frattempo, chiuse le SSIS, la legislazione italiana prevede, per l’accesso all’insegnamento secondario, i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) che vengono attivati dalle università italiane a numero programmato sulla base delle necessità regionali.

Questo rende necessario istituire nuovamente i corsi di specializzazione all’insegnamento secondario in territorio per riuscire a soddisfare le esigenze interne e non obbligare i laureati aspiranti insegnanti ad investire ingenti somme per corsi in regioni anche lontane.

L’istituzione dei corsi in territorio è vantaggioso anche dal punto di vista economico in quanto tali corsi che si autofinanziano con le iscrizioni e non incidono sul bilancio dello Stato o dell’Università di San Marino che negli anni passati li ha sempre organizzati.

La Legge 3 maggio 2007 n.57, all’articolo 5, dispone una delega per la modifica dei titoli di studio previsti per l’accesso all’insegnamento secondario ma non una chiara delega per l’istituzione di tali corsi, che viene aggiunta con la modifica presentata.

Dopo l’approvazione della modifica alla legge 57/2007, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura intende presentare subito un decreto delegato per l’attivazione di tali corsi, organizzati dal Dipartimento della Formazione dell’Università degli Studi di San Marino.